



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO "PIO FEDI"

01026 GROTTE S. STEFANO - VITERBO

(Scuola dell'infanzia, Primaria e Secondaria di I grado)

Via Puglia, 25 – tel./ 0761/367026

C.F. 90056690564 – C.U. UF1V31

e mail: vtic80800l@istruzione.it - vtic80800l@pec.istruzione.it

www.piofedi.edu.it

Ai genitori/tutori/esercenti la responsabilità genitoriale

Ai Docenti

Scuola Primaria

Scuola Secondaria di primo grado

Bacheca Argo

I. C. - "PIO FEDI"- GROTTE S. STEFANO
Prot. 0001328 del 27/01/2025
IV (Uscita)

OGGETTO: valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado.

Si fa seguito all'Ordinanza ministeriale n. 3 del 9 gennaio 2025 relativa alla valutazione periodica e finale degli apprendimenti nella scuola primaria e la valutazione del comportamento nella scuola secondaria di primo grado.

Le disposizioni dell'ordinanza, come richiamato nell'**art.7**, della medesima ordinanza in allegato, saranno applicate a partire dall'ultimo periodo dell'anno scolastico, come specificato, in modo da permettere alle istituzioni scolastiche di rivedere i criteri e documenti di valutazione e adeguare il registro elettronico.

A partire dall'a.s. 2024/25, la valutazione periodica e finale per ogni disciplina, per la **Scuola primaria**, sarà espressa attraverso **giudizi sintetici** correlati ai livelli di apprendimento raggiunti (**art.3**): Ottimo- Distinto - Buono - Discreto - Sufficiente - Non sufficiente.

Inoltre, il medesimo art.3 recita:

“Le istituzioni scolastiche possono riportare nel documento di valutazione i principali obiettivi di apprendimento previsti dal curricolo di istituto per ciascuna disciplina. 4. Al fine di garantire efficacia comunicativa, trasparenza e tempestività della valutazione del percorso scolastico, le istituzioni scolastiche adottano modalità di interrelazione con le famiglie, eventualmente attraverso l'uso del registro elettronico, curando le necessarie interlocuzioni tra insegnanti e famiglie. 5. La valutazione in itinere resta espressa nelle forme che il docente ritiene opportune e che restituiscano agli alunni, in modo pienamente comprensibile, il livello di padronanza dei contenuti verificati, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano triennale dell'offerta formativa, come previsto dall'articolo 1, comma 2 del Decreto valutazione. 6. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito dell'autonomia didattica di cui all'articolo 4, comma 4 del DPR n. 275/1999, elaborano i criteri di valutazione, da inserire nel Piano triennale dell'offerta formativa,

declinando, altresì, per ciascun anno di corso e per ogni disciplina del curriculum la descrizione dei livelli di apprendimento correlati ai giudizi sintetici riportati nell'Allegato A alla presente ordinanza. 7. La valutazione del comportamento è espressa collegialmente dai docenti con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 5 del Decreto valutazione. 8. La descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti, e dell'insegnamento della religione cattolica o dell'attività alternativa sono disciplinati dall'articolo 2, commi 3 e 7 del Decreto valutazione."

Per la **Scuola secondaria di primo grado**, la valutazione del comportamento sarà espressa in decimi.

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe potrà deliberare la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato per gli studenti con un voto di comportamento inferiore a sei decimi.

"Articolo 5 (Valutazione del comportamento degli alunni della scuola secondaria di primo grado) 1. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, salvo quanto stabilito dall'articolo 7, la valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni della scuola secondaria di primo grado è espressa con voto in decimi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 5 del Decreto valutazione, fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249. 2. Il voto attribuito al comportamento degli alunni in sede di scrutinio finale è riferito all'intero anno scolastico. 3. In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato per gli alunni a cui è attribuito un voto di comportamento inferiore a sei decimi."

Ciò premesso, nelle prossime settimane, la scuola si adeguerà alle nuove disposizioni per consentire ai docenti, riuniti negli organi collegiali, di rivedere e adattare i criteri e i documenti di valutazione nonché il registro elettronico sia per la Scuola primaria che secondaria; le famiglie saranno opportunamente informate come previsto.

In allegato:

- O.M. n. 03.del 09-01-2025
- Nota prot. 2867 del 23-01-2025.
- Allegato A_OM 9 gennaio 2025 con le descrizioni dei giudizi sintetici.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giovanna Diana

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.lgs. n.39/1993